

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'AZIENDA SANITARIA DI SANLURI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della ASL di Sanluri, istituito con **Deliberazione C.S. n°436 del 6 Luglio 2015**, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2

Composizione, funzionamento e sede

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato) è composto:

- da un Presidente e dal suo sostituto, entrambi nominati dall'Asl di Sanluri;
- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e da un pari numero di rappresentanti della ASL di Sanluri

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. Le attività del Comitato si svolgono in orario di servizio e non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il Comitato della ASL di Sanluri e l'Ufficio di segreteria hanno sede presso la Direzione Generale della Asl di Sanluri.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Qualora, a seguito di pubblicazioni di nuove norme nazionali e/o regionali, intervenissero modificazioni sostanziali nell'ambito dell'assetto organizzativo, gestionale e territoriale dell'Azienda Sanitaria di Sanluri, il Comitato cessa dalle sue funzioni istituzionali.

Art.4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della ASL di Sanluri.

Art. 5

Convocazioni

Le convocazioni vengono effettuate dal Presidente, per il tramite dell'Ufficio di segreteria.

Il Presidente, convoca il CUG in via ordinaria **almeno due volte all'anno** e in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 10 giorni prima della data di fissazione della seduta; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al componente supplente provvedendo a trasmettere la relativa convocazione.

Art. 6

Segnalazioni al Comitato

Le segnalazioni al Comitato di questioni rientranti nella propria competenza sono indirizzate al Presidente che ne valuta preliminarmente l'ammissibilità.

Le segnalazioni possono essere presentate da:

- a) il Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo aziendali;
- b) i Direttori di Dipartimento, di Struttura complessa o di strutture equiparate;
- c) le OO.SS. legittimate alle relazioni sindacali a livello aziendale.

I Dirigenti con incarico di natura gestionale, in relazione a problematiche relative alla struttura di competenza, possono presentare segnalazioni per il tramite del dirigente della macrostruttura di appartenenza.

I singoli dipendenti e dirigenti dell'Azienda possono presentare segnalazioni per il tramite dei soggetti di cui al comma 2.

Ricevuta la segnalazione, i soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 2 valutano se assumere direttamente provvedimenti organizzativi di propria competenza o se sia opportuno inoltrare la segnalazione al Comitato affinché la esamini e formuli proposte.

Art. 7

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Segretario e al Componente supplente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti, i quali possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Le funzioni di Segretario sono svolte da personale amministrativo dipendente, individuato dal Presidente.

Il segretario, al termine della seduta e successivamente all'apposizione della propria firma autografa e di quella del Presidente e dei componenti presenti, dovrà provvedere alla conservazione degli atti.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Il segretario provvede alla conservazione degli atti del CUG (segnalazioni e atti ricevuti, verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione);

gli atti approvati sono inoltrati alla Direzione Generale della ASL di Sanluri per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte.

Art. 8

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla Direzione Generale della ASL di Sanluri per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla Direzione Generale della ASL di Sanluri.

Art. 9

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro per specifiche questioni o materie.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto .

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 10

Attività del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della L.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.

Il Comitato non dispone di poteri di intervento diretto. Tramite le proprie decisioni formula esclusivamente proposte operative o raccomandazioni all'Azienda alla scopo di favorire il benessere organizzativo e le pari opportunità.

Si esemplificano di seguito alcune delle attività del CUG.

A. Propositive/consultive:

- Formulare piani di azione positiva a favore dei lavoratori e promuovere misure idonee per favorire lo sviluppo lavorativo e professionale;
- Promuovere e/o potenziare ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di diffusione della cultura delle pari opportunità;
- Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali morali o psicologiche - mobbing;
- Valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e formulare proposte e misure per la rimozione delle cause determinanti;
- Promuovere azioni positive, indagini, ricerche, rivolte a favorire il benessere lavorativo ed individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i dipendenti;
- Garantire adeguati flussi informativi per diffondere conoscenze ed esperienze inerenti l'azione del CUG, anche di altre amministrazioni;

B. di verifica, relativamente a:

- risultati delle azioni positive e di promozione intraprese in tema di pari opportunità e di promozione del benessere lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto delle situazioni di violenza morale e psicologica sui luoghi di lavoro;

Il Comitato Unico di Garanzia è tenuto inoltre ad assolvere ad ogni altro compito attribuito da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

Il Comitato qualora ne ricorrano le condizioni chiederà all'Azienda la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività dello stesso.

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Azienda e OO.SS.

In occasione di questi incontri viene proposta la partecipazione di un rappresentante del Comitato nominato dal Comitato Unico Garanzia.

Art. 11

Procedura da attivare in caso di segnalazione e denuncia

Nel caso di segnalazioni anche informali di mobbing, discriminazione, mancato benessere lavorativo, il Comitato nella prima riunione utile, adotta le misure ritenute più opportune per approfondire le problematiche del caso.

Art.12

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti :

- dalla ASL di Sanluri, ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "*misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*";
- dal servizio di prevenzione e sicurezza della ASL di Sanluri.

La relazione deve essere trasmessa alla Direzione Generale.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB della ASL di Sanluri.

Art. 13

Collaborazione e risorse

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato si può avvalere della collaborazione di esperti interni ed esterni.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 15

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Per l'approvazione e modifica del Regolamento è necessaria la presenza dei 2/3 dei Componenti (quorum strutturale) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionali). A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Art. 16

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazione".